

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL NOCCIOLO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita come Ente del Terzo Settore (in breve E.T.S.), nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una associazione non riconosciuta denominata "IL NOCCIOLO E.T.S."

La qualifica di E.T.S. e l'utilizzo nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo E.T.S., sono subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 – Sede

La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Jesolo (VE), con indirizzo in via Cà Silis n. 27.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva la possibilità di scioglimento su deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni dettate dal presente statuto.

Art. 4 – Oggetto associativo

L'Associazione IL NOCCIOLO è una libera aggregazione apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

L'Associazione IL NOCCIOLO nasce con lo scopo di offrire servizi diversi rivolti alla promozione della persona (bambino, ragazzo, adulto), alla coppia, alla famiglia e a gruppi di vari ambiti sociali.

L'Associazione IL NOCCIOLO si colloca nel territorio con l'intento di essere una opportunità di crescita per la comunità locale, al fine di migliorare la qualità e il benessere di vita di chi vi accede. Essa intende interloquire con gli altri servizi presenti nel territorio al fine di essere un'ulteriore fonte di confronto e di riflessione con gli Istituti scolastici, gli Istituti per l'infanzia, le Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, i servizi specialistici delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e con tutte quelle realtà sociali che operano nel territorio con lo stesso intento di essere uno spazio di crescita per la comunità.

L'Associazione IL NOCCIOLO quindi si propone, quale attività di interesse generale, di sviluppare progetti che si rivolgano ai vari ambiti del sociale tra cui le attività di Doposcuola e di Doposcuola Specializzato, di laboratori e attività creative per bambini, di attività, corsi di formazione e seminari per genitori ed adulti, di cui, in prevalenza, all'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di:

- 1) Conseguire finalità educative e di animazione rivolte a minori in età scolare e prescolare e di contribuire allo sviluppo umano e culturale delle fasce giovanili, di cui alla lettera d) del citato art. 5;
- 2) Organizzare attività di Doposcuola, sia direttamente che ricorrendo a soggetti terzi, di cui alla lettera l) del citato art. 5;
- 3) Organizzare feste e momenti di svago rivolti sia ai bambini che alle loro famiglie, di cui alla lettera i) del citato art. 5;

- 4) Promuovere e divulgare strumenti di informazione inerenti al mondo della scuola e le problematiche minorili in genere, di cui alla lettera l) del citato art. 5;
- 5) Organizzare mostre, spettacoli ed eventi allo scopo di valorizzare le abilità dei bambini, di cui alla lettera i) del citato art. 5;
- 6) Svolgere attività di formazione rivolte agli alunni e ai loro insegnanti al fine di migliorare il rapporto insegnante-bambino-genitore-comunità, di cui alla lettera d) del citato art. 5;
- 7) Fornire e gestire servizi assistenziali, sanitari, pedagogici, psicologici, socio educativi e di animazione, nonché di tempo libero, in collaborazione o convenzione con enti pubblici e privati e con singole persone/operatori professionali/lavoratori autonomi qualificati, valorizzando le risorse e le opportunità presenti nel territorio, anche ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 5;
- 8) Fornire servizi formativi, anche innovativi, di carattere didattico e culturale, comprese attività formative in ambito scolastico, sociale e sanitario, anche ai sensi della lettera d) del citato art. 5;
- 9) Svolgere attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- 10) Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- 11) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a procedure ad evidenza pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 qualora si tratti di convenzioni e cooperazioni con enti pubblici.

Per il perseguimento del proprio oggetto associativo, l'Associazione potrà:

- a) Organizzare e promuovere, anche a mezzo di pubblicità, attività culturali, ludiche e ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite ed escursioni e tutto quanto connesso al perseguimento dello scopo dell'Associazione, nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- b) Promuovere ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi o/o delle attività di cui sopra, nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- c) Compiere, in via non prevalente e comunque nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, nonché quelle finanziarie e mobiliari che saranno dal Consiglio Direttivo ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto associativo.

L'Associazione può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Per le suddette attività di interesse generale indicate dai numeri da 1) a 11) l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione limita espressamente lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di interesse generale, previste dal presente articolo alle suddette lettere da a) a c), al rispetto dei limiti, modalità e condizioni di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, in quanto secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo le regole definite dal D.M. in materia. L'esatta individuazione delle attività diverse è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può in ogni caso realizzare attività di raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Nell'esercizio delle attività di interesse generale e di quelle diverse sopra elencate, l'Associazione potrà collaborare con altri E.T.S. similari.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili o immobili che gli pervengono a qualsiasi titolo;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- avanzi di gestione.

Art. 6 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di adesione all'Associazione e dalle quote di partecipazione degli associati annualmente stabilite dall'assemblea degli associati;
- b) da eventuali contributi provenienti da organismi/istituzioni a carattere locale, nazionale o internazionale e da enti pubblici;
- c) da eventuali offerte o elargizioni in denaro di associati, loro familiari o terzi;
- d) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, quali feste o sottoscrizioni, anche a premi;
- e) dalle entrate provenienti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- f) dagli incassi delle attività di raccolta fondi;
- g) dalle entrate delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. in materia;
- h) da ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni dell'Associazione trova applicazione l'art. 38 del codice civile.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 4), con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o a altri soggetti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. direttamente collegati con l'Associazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione ha comunque il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale/fondo di dotazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi da attività diverse, rendite, proventi ed entrate comunque denominati, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Art. 7 – Soci

Il numero degli associati è illimitato.

Possono diventare membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che condividono gli scopi della stessa e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto.

La qualifica di socio non è trasmissibile. Essa permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un mese, purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato UE;

- non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

I soci possono essere ordinari, straordinari e onorari.

Sono soci ordinari tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative di adesione e di partecipazione, determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio ordinario è personale e intransmissibile.

Sono soci straordinari le organizzazioni artistiche, gli enti artistici e culturali, gli altri E.T.S., le imprese e le persone giuridiche che, su richiesta, potranno aderire all'Associazione nelle proporzioni, nei limiti e con le modalità stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

Sono soci onorari, con qualifica personale e intransmissibile, i soggetti individuati dal Consiglio Direttivo che si siano distinti a favore dell'Associazione per particolari motivi di merito o che si trovino in relazioni particolarmente qualificate con l'Associazione per effetto del prestigio conseguente a cariche di rilievo ricoperte. Questi soci non sono tenuti al pagamento delle quote associative ordinarie e la loro adesione viene riconsiderata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che siano anche volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal soggetto beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'E.T.S.. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Sono comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8 – Criteri di ammissione e di esclusione

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne facciano specifica richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. L'ammissione o non ammissione a socio è decisa motivatamente dal Consiglio Direttivo stesso nel termine di 60 giorni dalla richiesta e comunicata al richiedente.

Il vincolo associativo che lega il socio all'Associazione può sciogliersi, limitatamente a ciascun socio, per:

- recesso scritto dell'associato;
- accertata morosità. In tal caso, il Consiglio Direttivo dichiara escluso l'associato se le quote associative deliberate e le eventuali more, stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo in apposito regolamento, non siano state versate entro il termine ultimo di 15 giorni dalla diffida ad adempiere inoltrata dal Consiglio Direttivo all'associato moroso. In caso di esclusione per morosità, gli eventuali ratei già versati a parziale copertura di quanto dovuto dall'associato moroso non verranno comunque restituiti;
- sopravvenute cause di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;
- reiterate violazioni degli obblighi associativi e delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle deliberazioni degli organi associativi, nonché di quanto previsto dalle regole di convivenza civile.

La deliberazione di esclusione di un socio viene assunta dall'assemblea degli associati, previa eventuale sospensione della facoltà di frequentare l'Associazione assunta dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, qualora istituito.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio interessato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In qualunque caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso delle quote associative di adesione e di partecipazione già versate, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- attenersi alle deliberazioni degli organi associativi. Tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un corretto comportamento nei confronti dell'Associazione, nonché non recare disturbo agli altri soci, non danneggiare volontariamente o per incuria le strutture mobili ed immobili dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa di adesione e di partecipazione secondo le deliberazioni e le modalità previste dagli organi associativi;

Ciascun associato ha diritto:

- a partecipare alle attività associative;
- all'elettorato attivo e passivo ed a concorrere alle cariche sociali, ciascun associato ha un voto.

Tutti gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dal D. Lgs. 117/2017 e dal presente statuto, compreso quello di esame dei libri sociali. Gli associati hanno, in particolare, il diritto di esame dei documenti contabili, delle deliberazioni, dei bilanci, dei rendiconti e dei libri e registri contabili dell'Associazione, anche tramite professionista all'uopo formalmente incaricato a cura e spese del socio richiedente.

Il comportamento del socio verso gli altri associati e verso i terzi deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche elaborate dagli organi associativi.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati
- il consiglio direttivo
- il presidente del consiglio direttivo
- l'organo di controllo.

Art. 11 – Assemblea degli associati

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie o straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

- l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto e, ove sussista l'obbligo, del bilancio sociale, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo di gestione;
- la nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo;
- la nomina dell'organo di controllo, qualora obbligatoria ex art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- l'approvazione dei regolamenti associativi;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa riservati alla competenza dell'assemblea dallo statuto, dall'art. 25 del D. Lgs. 117/2017 o ad essa sottoposti dal consiglio direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori volontari.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto e, ove sussista l'obbligo, del bilancio sociale dell'anno precedente e per la destinazione dei risultati di gestione, comunque in tempo utile per il deposito del bilancio consuntivo o rendiconto approvato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso ai soci esposto nei locali della sede associativa almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare di prima convocazione.

Art. 12 – Validità dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci iscritti a libro soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria delibera invece a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei soci presenti.

Ogni associato avente diritto che si trovasse nell'impossibilità di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo tre deleghe.

Art. 13 – Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il presidente dell'assemblea nomina, tra i presenti, un segretario che ha il compito di redigere il verbale, nonché, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione assembleare e la regolare costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento degli associati e la validità delle deleghe.

I componenti del consiglio direttivo e l'organo di controllo non possono ricevere deleghe.

L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da un numero di associati variabile da tre a sette componenti. Possono essere nominati componenti anche persone fisiche non associate, purché la maggioranza dei componenti sia scelta tra le persone fisiche associate.

Il Presidente deve essere scelto tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare gli incassi e i pagamenti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare, nonché cura la tenuta dei libri contabili dell'E.T.S. e tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Segretario cura la tenuta dei libri degli organi associativi e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più componenti riuniti in apposito Comitato di Gestione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di durata in carica.

Se un componente si dimette o viene a mancare, è sostituito temporaneamente dal primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'assemblea appositamente convocata.

Le funzioni di consigliere sono gratuite, mentre quelle dell'organo di controllo, se nominato, sono remunerate in base al DM 140/2012.

Eventuali rimborsi spese dovranno essere determinati specificamente dal Consiglio Direttivo e regolarmente contabilizzati, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno oppure su richiesta a lui fatta da almeno due consiglieri.

La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da inviare ai consiglieri ed all'organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero almeno due giorni prima in caso di urgenza.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;

- il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- l'ammissione di nuovi associati;
- la convocazione dell'assemblea;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative di adesione e di partecipazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la formazione degli schemi di bilancio preventivo e di programma dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la formazione dello schema di bilancio consuntivo o rendiconto e della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché, ove ricorra l'obbligo, del bilancio sociale;
- la trattazione di ogni questione di interesse dell'Associazione.

Art. 17 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea presiede anche il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ad esso spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi. I poteri di rappresentanza attribuiti in base al presente statuto sono generali e pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo che si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18 – Organo di controllo

L'organo di controllo, ove obbligatorio ex art. 30 del D. Lgs. 117/2017, vigila sulla regolarità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sulla regolarità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi. Esso svolge le funzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 nei modi ivi previsti.

L'organo di controllo è monocratico.

L'organo di controllo, ove obbligatorio, è nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Il controllo deve riferirsi anche alla regolarità contabile delle spese e delle entrate e dei bilanci consuntivo e preventivo. Il revisore vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento e verifica l'osservanza effettiva delle finalità dell'E.T.S. ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017.

Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Gli associati possono denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo, almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio;

- il bilancio consuntivo o rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o comunque in tempo utile al fine di assicurare il deposito presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, nonché ai sensi del principio contabile OIC 35. Il bilancio consuntivo o rendiconto approvato viene depositato a cura del Tesoriere presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuate a favore di altri E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o siano direttamente collegati con l'Associazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha il compito di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali di interesse generale, ma anche di quelle ad esse diverse individuate dal Comitato Direttivo ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 4. Vigge comunque il divieto di devoluzione di eventuali utili o avanzi di gestione ad attività ulteriori non solo rispetto a quelle statutarie di interesse generale, ma anche rispetto a quelle ad esse diverse suddette.

Art. 20 – Libri sociali

L'E.T.S. ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio Direttivo ove non diversamente disposto, quantomeno il libro degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni delle assemblee degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle riunioni dell'organo di controllo (tenuto a cura di quest'ultimo) e i libri delle riunioni e deliberazioni degli altri eventuali organi associativi, nonché, ove ne ricorra la fattispecie, il registro dei volontari. Gli associati in regola con i versamenti delle quote associative hanno diritto di consultare i libri dell'E.T.S. tenuti presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta fatta in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'E.T.S..

Art. 21 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

Per le modifiche al presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori volontari decide l'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri E.T.S. che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni senza fine di lucro, nonché di E.T.S. di cui al D. Lgs. 117/2017. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina delle associazioni senza fine di lucro, trovano applicazione dall'iscrizione al R.U.N.T.S.. Anche l'acronimo E.T.S. sarà efficacemente e validamente utilizzabile verso i terzi solo dopo l'iscrizione dell'E.T.S. al R.U.N.T.S..



